



Decreto dell'Amministratore Unico

n. 82/2021 del 07/07/2021

Oggetto: Regolarizzazione ed affidamento Servizio Cassa del Consorzio Z.I.A. - Smart CIG Z1C3263B3D

L' Amministratore Unico

Vista la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24.07.2019;

Vista la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato nominato Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli;

Considerato che lo stesso Amministratore Unico è RUP del presente procedimento;

Considerato che l’articolo 14 dello Statuto del Consorzio Z.I.A. prevede che il Consorzio Z.I.A. stesso sia dotato di un servizio di Tesoreria/cassa ed, in particolare, che *“Il servizio di tesoreria e di cassa viene affidato dall’Amministratore Unico secondo le procedure dalle norme sui contratti pubblici.”*

Premesso:

- Con Avviso per Affidamento del Servizio Tesoreria (anno 2019) tramite R.d.O. MEPA n. 2387169 è stato esperito un primo tentativo di affido concorrenziale da parte del Consorzio Z.I.A. del Servizio di cassa/tesoreria dell’Ente Consorzio Zona Industriale Apuana; tentativo andato deserto come da atti del Consorzio Z.I.A.
- Con successivo Decreto dell’Amministratore Unico n. 95 del 09/11/2020, avente ad oggetto: *“Adozione determina a contrarre per l’affidamento del Servizio di cassa del Consorzio Zona Industriale Apuana”* è stato avviato il procedimento per l’affidamento del servizio di cassa, quale secondo tentativo di affido concorrenziale del servizio ed è stato approvato, sia specifico Avviso, sia specifico schema di Convenzione per la gestione del Servizio di cassa; parimenti tale tentativo, come da atti del Consorzio Z.I.A. (verbale attività Amministrativa del 10/12/2020) e risultato deserto;

Ente Pubblico Economico

Via Dorsale 13 | 54100 Massa (MS) | tel. +39-0585-41701 | fax +39-0585-43947
C.F. e n° reg. imp. Massa-Carrara 92004760457 | P.I. 00606240455 | Cap. Netto € 1.372.726,00
<http://www.conorzio.zia.ms.it> | info@consorzio.zia.ms.it | c-zia@legalmail.it



Preso atto che dal Dicembre 2019 il servizio risulta gestito, in regime di proroga tecnica, dall'Istituto Bancario Banca Carige S.p.A. (Cassa di Risparmio di Genova e Imperia) e che, nelle more dell'effettuazione di ulteriori tentativi di affidamento concorrenziale (che verranno svolti nell'anno in corso anche a seguito della verifica di alcuni accorgimenti tecnici rispetto alla necessaria generazione degli ordinativi digitali, cd. OIL, oggi non effettuati e necessari per un affidamento minimamente concorrenziale del servizio), occorra procedere ad una regolarizzazione del servizio con affidamento dello stesso fino al 31/12/2021 e con eventuale prolungamento dello stesso, previo esercizio dell'apposita opzione a cura del Consorzio Z.I.A. entro il 31/10 di ciascuna annualità successiva alla scadenza originaria, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi e, quindi, fino al 31/12/2023 (mediante verifica ed eventuale ridefinizione di comune accordo fra le parti delle condizioni di svolgimento);

Dato atto che ai fini della regolarizzazione e dell'affido del Servizio di cassa e di cui sopra si è proceduto a trattativa con il suddetto Istituto Bancario Banca Carige S.p.A. (Cassa di Risparmio di Genova e Imperia) per il periodo sopra indicato e che tali accordi prevedono quanto di seguito indicato (oltre alle altre condizioni indicate nella bozza di convenzione allegata al presente atto):

- Corrispettivo mensile di euro 1.100 (millecento,00) oltre IVA di legge, nel caso di trasmissione, dal "Consorzio Z.I.A." alla bacca cassiera di ordinativi e documenti cartacei per le attività di cassa;
- Corrispettivo mensile di euro 700,00 (settecento,00) oltre IVA di legge, dal mese successivo alla sostituzione completa e definitiva degli ordinativi e documenti cartacei per le attività di cassa, con analoghi documenti informatici dotati di firma digitale (OIL);

Visto il "Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria" approvato dall'Assemblea del Consorzio Z.I.A. con deliberazione n. 11/2020 e, in particolare, ai sensi dell'Articolo 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, l'Art. 21, comma 3 del suddetto regolamento che prevede l'"Affidamento diretto, per importi inferiori a 20.000,00 euro al netto dell'IVA.... ad un operatore economico precedentemente selezionato, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";

Visti i due tentativi andati deserti di possibile affido concorrenziale del Servizio oggetto del presente atto;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per l'affidamento diretto, ai sensi dell'Articolo 1 del D.L. 16 luglio



2020, n. 76, dell'Art. 21, comma 3 del suddetto “*Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria*”, in considerazione della necessità di regolarizzare ed affidare il servizio fino ai nuovi tentativi di affidamento concorrenziale che verranno posti in essere nella presente annualità 2021;

Accertata l'insussistenza in capo all'operatore economico prescelto, delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, oltre ai requisiti di carattere tecnico, mediante tutte le verifiche del caso effettuate dagli uffici del Consorzio Z.I.A. e come da atti a protocollo del Consorzio Z.I.A. stesso;

Preso atto che è stato acquisito in modalità semplificata lo Smart CIG Z1C3263B3D relativo alla presente fornitura di servizio;

Dato atto che l'importo dell'affidamento di cui sopra risulta coerente per l'anno 2021 con il Bilancio previsionale 2021-2023 approvato dall'assemblea in data 28/12/2020;

Dato atto che, a seguito dei due tentativi andati deserti, si è preso altresì atto dell'impossibilità di dare corso a procedura telematica di affidamento del servizio di cui trattasi, vista l'indisponibilità rilevata sia sul Mercato Elettronico della PA che sul sistema telematico Start degli operatori economici a rendere offerta o a iscriversi ai relativi portali;

Ritenuto, quindi, di dover comunque procedere, anche senza le prescritte modalità telematiche, al fine di dare continuità a un servizio essenziale per il corretto funzionamento del Consorzio, ad affidare, ai sensi delle sopra menzionate disposizioni e degli atti consortili posti in essere, il Servizio di Cassa del Consorzio Z.I.A. all'Istituto Bancario Banca Carige S.p.A. (Cassa di Risparmio di Genova e Imperia) C.F. e P.IVA 03285880104, iscritta al Registro delle Imprese al nr. 03285880104 e iscritta all'Albo delle Banche al nr. 6175.4, fino al 31/12/2021 e con eventuale prolungamento dello stesso, previo esercizio dell'apposita opzione a cura del Consorzio Z.I.A. entro il 31/10 di ciascuna annualità successiva alla scadenza originaria, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi e, quindi, fino al 31/12/2023 (mediante verifica ed eventuale ridefinizione di comune accordo fra le parti delle condizioni di svolgimento);

Visto lo schema di Convenzione - sub allegato A - per la gestione del Servizio di Cassa, che, successivamente al presente atto, dovrà essere sottoscritto tra le parti e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, quindi, di dover procedere, contestualmente, alla sua approvazione;

Visto il Decreto dell'Amministratore Unico n. 40/2021 del 18/03/2021, recante “*Individuazione degli*



Agenti Contabili, del Parificatore e del RUP del Consorzio Z.I.A. ai sensi del “Disciplinare degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale del Consorzio Zona Industriale Apuana” ex Decreto AU 38/2021” nel quale sono indicati gli schemi per la gestione dei conti giudiziali a cui l’istituto cassiere si dovrà attenere durante il periodo di gestione del Servizio di cassa (come già verificato durante l’attuale periodo di tecnica del Servizio di Cassa);

Rilevata, infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso Amministratore Unico di adottare il presente Decreto.

Tutto quanto premesso, visto, considerato e ritenuto

Decreta

- **Di affidare** il Servizio di Cassa del Consorzio Z.I.A. all’Istituto Bancario Banca Carige S.p.A. (Cassa di Risparmio di Genova e Imperia) C.F. e P.IVA 03285880104, iscritta al Registro delle Imprese al nr. 03285880104 e iscritta all’Albo delle Banche al nr. 6175.4, fino al 31/12/2021 e con eventuale prolungamento dello stesso, previo esercizio dell’apposita opzione a cura del Consorzio Z.I.A. entro il 31/10 di ciascuna annualità successiva alla scadenza originaria, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi e, quindi, fino al 31/12/2023 (mediante verifica ed eventuale ridefinizione di comune accordo fra le parti delle condizioni di svolgimento) – Smart CIG: Z1C3263B3D;
- **Di approvare** lo schema di Convenzione - sub allegato A - per la gestione del Servizio di Cassa, che, successivamente al presente atto, dovrà essere sottoscritto tra le parti e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **Di dare atto che**, ai sensi del Decreto dell’Amministratore Unico n. 40/2021 del 18/03/2021, recante “*Individuazione degli Agenti Contabili, del Parificatore e del RUP del Consorzio Z.I.A. ai sensi del “Disciplinare degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale del Consorzio Zona Industriale Apuana” ex Decreto AU 38/2021*”, l’istituto cassiere individuato si dovrà attenere, durante il periodo di gestione del Servizio di cassa, agli schemi per la gestione dei conti giudiziali in tale atto individuati;



- **Di riservarsi** di procedere al pagamento degli importi di Convenzione solo a seguito dell'espletamento dell'incarico conferito con il presente atto ed in conseguenza dell'emissione dei documenti fiscali a cura del suddetto operatore economico, quindi, al verificarsi dello svolgimento dell'attività prevista ed affidata con il presente atto;
- **Di dare atto che** l'importo di prestazione di cui sopra risulta coerente per l'anno 2021 con il Bilancio previsionale 2021-2023 approvato dall'assemblea in data 28/12/2020;
- **Di precisare** che la Convenzione oggetto del presente atto si può risolvere con provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti di ammissione richiesti per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- **Di dare atto che** il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A. all'indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sull'Albo pretorio del Consorzio;
- **Di precisare** altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104

L'Amministratore Unico

(Dott. Norberto Petriccioli)

Documento firmato digitalmente



Convenzione per il servizio di Cassa del Consorzio Z.I.A.



**CONVENZIONE PER IL
SERVIZIO DI CASSA DEL
CONSORZIO ZONA
INDUSTRIALE APUANA**

Indice Convenzione

Indice Convenzione.....	2
<i>Premesse</i>	<i>4</i>
Articolato.....	5
<i>Articolo 1 - Definizioni</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 2 – Oggetto della Convenzione</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 3 – Durata</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 4 – Valore del Corrispettivo di convenzione e altri costi.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 5 – Tassi creditori</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 6 – Fatturazione e pagamenti.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 7 – Revisione dei prezzi</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 8 – Supervisione e controllo del Consorzio Z.I.A.</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 9 –garanzia.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 10 – Obblighi del "gestore" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 11 – Riservatezza e tutela dei dati personali</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 12 – Esecuzione dei servizi.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 13 – Sub appalto e cessione del Contratto/Convenzione</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 14 – Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e sicurezza del lavoro.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 15 – Penali e responsabilità per danni</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 16 – Risoluzione anticipata.....</i>	<i>14</i>

<i>Articolo 17 – Clausola risolutiva espressa</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 18 – Foro competente</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 19 – Spese di Stipula e registrazione della Convenzione.....</i>	<i>16</i>
Allegato A) Oggetto della Convenzione	17
<i>Prerequisiti del "gestore"</i>	<i>17</i>
<i>Sportello.....</i>	<i>17</i>
<i>Infrastruttura.....</i>	<i>17</i>
<i>Assistenza telefonica</i>	<i>17</i>
Servizio di Cassa	17
<i>Caratteristiche generali del servizio.....</i>	<i>17</i>
<i>Gestione delle riscossioni</i>	<i>21</i>
<i>Gestione dei pagamenti</i>	<i>23</i>
<i>Amministrazione titoli e valori.....</i>	<i>24</i>
<i>Rilascio carte aziendali di credito, di debito e/o prepagate</i>	<i>24</i>
Allegato B) Livelli di servizi attesi e penali per mancato raggiungimento dei servizi attesi.....	25

L'anno duemilaventuno il giorno _____ del mese di _____

Tra

1) _____, domiciliato per la carica presso il Consorzio Zona Industriale Apuana in Via G. Sforza n. 5 a Massa (MS) il quale interviene alla stipula della presente convenzione nella sua qualità di _____ del Consorzio Zona Industriale Apuana, con sede in Via Dorsale 13 a Massa (MS) e C.F. 00315980474, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta;

E

2) _____, nato a _____ il __/__/____, nella sua qualità di Dirigente dell'Istituto Bancario Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova Via Cassa di Risparmio n. 15, C.F. e p.iva 03285880104, iscritta al Registro delle Imprese al nr. 03285880104 e iscritta all'Albo delle Banche al nr. 6175.4, autorizzato alla stipula del presente atto in forza dell'Atto _____

Premesse

- Con l'Avviso per Affidamento del Servizio Tesoreria (anno 2019) tramite R.d.O. MEPA n. 2387169 (CIG Z0629E40A1) è stato esperito un primo tentativo di affido concorrenziale da parte del Consorzio Z.I.A. del Servizio di cassa/tesoreria dell'Ente Consorzio Zona Industriale Apuana; tentativo andato deserto come da atti del Consorzio Z.I.A.
- Con successivo Decreto dell'Amministratore Unico n. 95 del 09/11/2020, avente ad oggetto: "Adozione determina a contrarre per l'affidamento del Servizio di cassa del Consorzio Zona Industriale Apuana" è stato avviato il

procedimento per l'affidamento del servizio di cassa, quale secondo tentativo di affido concorrenziale del servizio ed è stato approvato, sia specifico Avviso, sia specifico schema di Convenzione per la gestione del Servizio di cassa oggetto della presente Convenzione; parimenti tale tentativo, come da atti del Consorzio Z.I.A. (verbale attività Amministrativa del 10/12/2020) è risultato deserto;

- Nelle more dell'espletamento di ulteriori procedure, anche considerando che la gestione del servizio risulta non contrattualizzata dal 01/12/2019, con Decreto n. ____ del ____/____/____ è stato affidato e regolarizzato il servizio di cassa all'Istituto Bancario Banca Carige S.p.A., come sopra meglio individuato.

Tutto ciò premesso, le parti di cui sopra convengono e stipulano quanto segue e per come di seguito articolato.

Articolato

Articolo 1 - Definizioni

1. Il Consorzio Zona Industriale Apuana, con sede in Via G. Sforza n.5 a Massa (MS) sarà da qui in poi definito "*Consorzio Z.I.A.*".
2. L'operatore economico aggiudicatario del servizio Banca Carige S.p.A., con sede legale in Via Cassa di Risparmio n. 15, Genova sarà da qui in poi definito "*gestore*".
3. Quando congiuntamente intesi i soggetti di cui sopra e firmatari della presente Convenzione sono indicati come "*le parti*".
4. Il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) sarà da qui in poi definito "*Codice*".
5. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, per giorni lavorativi si intendono quelli dal lunedì al venerdì compresi, salvo che non cadano in occasione di festività nazionali.
6. Tutti i termini temporali previsti nella presente Convenzione sono intesi in giorni naturali e consecutivi salvo qualora specificato si tratti di giorni lavorativi ai sensi del precedente comma.

Articolo 2 – Oggetto della Convenzione

1. Il "*Consorzio Z.I.A.*" affida il servizio di cassa, come meglio specificato in allegato A alla presente convenzione, nonché l'esecuzione di ogni altro servizio complementare previsto dalla seguente convenzione e riportato in allegato A alla stessa, al "*gestore*".
2. Il servizio di Cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo al "*Consorzio Z.I.A.*" e dal medesimo soggetto ordinate secondo le specifiche definite in allegato A.
3. Il "*gestore*", sempre come meglio descritto in allegato A, si obbliga altresì a custodire e ad amministrare i titoli ed i valori di proprietà del "*Consorzio Z.I.A.*", nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore del "*Consorzio Z.I.A.*", stesso.
4. Il "*gestore*", sempre come meglio descritto in allegato A, è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto dal "*Consorzio Z.I.A.*" alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni.
5. La concessione del servizio di cassa è regolata dalle condizioni stabilite con la presente convenzione e da quelle di legge vigenti in materia.
6. Di comune accordo fra le parti ed in qualsiasi momento, durante il periodo di validità della presente convenzione, potranno essere effettuate integrazioni alla medesima convenzione al fine di assicurare tutti i perfezionamenti delle modalità di espletamento del servizio che consentano, nel tempo, il costante mantenimento del migliore livello di efficienza dello stesso, potranno, altresì, essere apportati tutti quei perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorare, comunque, lo svolgimento del servizio; per la formalizzazione dei relativi accordi suppletivi le parti procederanno con scambio di lettere tramite PEC.

Articolo 3 – Durata

1. La durata del servizio di gestione di cassa e oggetto della presente Convenzione

è stabilita dalla data del 01/12/2019 al 31/12/2021.

2. La durata della Convenzione potrà essere prolungata, previo esercizio dell'apposita opzione entro il 31/10 di ciascuna annualità successiva alla scadenza originaria, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi e, quindi, fino al 31/12/2023, sub verifica ed eventuale ridefinizione di comune accordo fra le parti delle condizioni di svolgimento.
3. Parimenti, si procederà di comune accordo fra le parti alla verifica ed all'eventuale ridefinizione delle condizioni di svolgimento qualora si rendesse necessario procedere, nelle more delle procedure per l'individuazione di un nuovo cassiere, alla proroga della presente convenzione per un periodo che, comunque, non potrà eccedere i sei mesi

Articolo 4 – Valore del Corrispettivo di convenzione e altri costi

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al gestore un corrispettivo mensile di euro 1.100 (millecento,00) oltre IVA di legge, nel caso di trasmissione, dal "*Consorzio Z.I.A.*" al "*gestore*" di ordinativi e documenti cartacei per le attività di cassa di cui al precedente articolo 2.
2. Il corrispettivo di cui sopra sarà ridotto ad euro 700,00 (settecento,00) mensili dal mese successivo alla sostituzione completa e definitiva degli ordinativi e documenti cartacei per le attività di cassa di cui al precedente articolo 2, con analoghi documenti informatici dotati di firma digitale.
3. Ai fini, comunque, della determinazione dei costi a carico del "*Consorzio Z.I.A.*" in vigenza della presente Convenzione si evidenzia che oltre ai corrispettivi mensili e di cui sopra, che sono comprensivi anche delle commissioni per l'effettuazione di pagamenti tramite bonifico bancario, saranno riconosciuti al "*gestore*" gli importi relativi alle spese conto come di seguito indicato:
 - Costo per ogni singola operazione eseguita dietro emissione di ordinativo cartaceo: euro 2,50 (due,cinquanta);
 - Costo per ogni singola operazione eseguita dietro emissione di ordinativo informatico con firma digitale: euro 2,25 (due,venticinque).
4. E' fatto salvo il rimborso delle spese vive postali e di bollo che il "*gestore*" dovrà sostenere e che saranno ri-addebitate al "*Consorzio Z.I.A.*" secondo quanto

disposto dal successivo Articolo 6.

Articolo 5 – Tassi creditori e debitori

1. Sulle giacenze detenibili al di fuori del sistema di Tesoreria Unica sarà riconosciuto un Tasso creditore pari all'Euribor 3m/360, media mese precedente ciascun trimestre solare, diminuito di 1,00 p.p., con un minimo dello 0,01% e liquidazione annuale degli interessi.
2. Alle anticipazioni di cassa eventualmente richieste dal "*Consorzio Z.I.A.*", concesse dal "*gestore*" previa positiva valutazione del merito creditizio, sarà applicato un Tasso debitore pari all'Euribor 3m/360, media mese precedente ciascun trimestre solare, aumentato di 3,00 p.p., calcolato sugli effettivi utilizzi e con addebito annuale degli interessi secondo le previsioni di cui al DCICR 3/8/2016 n. 343.
3. Inoltre, sull'importo delle anticipazioni di cui al punto precedente sarà applicata una Commissione di Messa a Disposizione dei Fondi (CMDF) dello 0,15% trimestrale.
4. Il "*gestore*" procederà di iniziativa alla contabilizzazione sul conto del "*Consorzio Z.I.A.*" degli interessi e della CMDF di cui al presente articolo, trasmettendo al "*Consorzio Z.I.A.*" apposito estratto conto/riassunto scalare. Il "*Consorzio Z.I.A.*" provvederà all'emissione dei relativi ordinativi a regolarizzazione entro il termine di cui alla voce "Gestione delle riscossioni" di cui all'allegato A.
5. Ai sensi delle norme contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente, trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione dell'estratto conto e del conto scalare di chiusura, questi si intenderanno senz'altro approvati dal "*Consorzio Z.I.A.*".

Articolo 6 – Fatturazione e pagamenti

1. I pagamenti per i servizi soggetti ad imposta sul valore aggiunto (se sussistenti e, in particolare, il costo per la gestione forfettaria mensile del servizio di Cassa) saranno effettuati previa fatturazione da parte del "*gestore*" con cadenza annuale per tutta la durata della convenzione.
2. La liquidazione delle fatture sarà subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto del regolare assolvimento degli

- obblighi contrattuali assunti e relativi alle prestazioni e alle forniture.
3. Le fatture relative alla prestazione di cui sopra dovranno essere intestate a: Consorzio Zona Industriale Apuana, con sede in Via Sforza n. 5 - 54100 Massa (MS) - C.F.:92004760457 - P.I.: 00606240455.
 4. Il pagamento del corrispettivo di cui sopra avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'ufficio competente del "*Consorzio Z.I.A.*"; previo accertamento della regolare esecuzione del servizio di cui sopra come previsto dal contratto e della regolarità contributiva del "*gestore*". I termini indicati al comma precedente sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare.
 5. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 l'impresa dovrà indicare, nelle fatture di cui sopra, il numero di CIG indicato dal Consorzio Z.I.A., il conto corrente dedicato ove far confluire i pagamenti dei corrispettivi di cui alle fatture suddette, con il relativo codice IBAN e le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente medesimo.
 6. Fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 5, i pagamenti per i costi non soggetti all'imposta sul valore aggiunto (costi per singola operazione registrata sul conto) saranno addebitati sul conto corrente del "*Consorzio Z.I.A.*" con cadenza trimestrale all'emissione dell'estratto conto.
 7. I costi vivi sostenuti dal "*gestore*" per le spese postali e di bollo saranno contabilizzati con cadenza annuale, previo invio da parte del "*gestore*" di apposita nota spese, sulla base della quale il "*Consorzio Z.I.A.*", emetterà il relativo mandato a regolarizzazione entro 30 (trenta) giorni, ai fini di consentire al "*Consorzio Z.I.A.*" di provvedere ad una verifica della regolarità degli stessi e, quindi, all'accertamento da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali assunti e relativi alle prestazioni e alle forniture.
 8. Nel termine di 60 giorni dall'emissione dell'estratto conto di cui al precedente punto 6 e di 30 giorni dalla contabilizzazione delle spese di cui al punto 7, nel caso in cui il "*Consorzio Z.I.A.*" dovesse riscontrare qualunque irregolarità nella consuntivazione dei servizi prestati e non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, lo stesso Consorzio Z.I.A. provvederà alle opportune comunicazioni al

“*gestore*” ai fini di contestare i suddetti importi; decorsi tali termini gli addebiti si intenderanno approvati.

Articolo 7 – Revisione dei prezzi

1. I prezzi e le condizioni indicati nei precedenti Art. 4 e 5, tutti e nessuno escluso (corrispettivo mensile, costi per singola operazione, CMDF) rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata della Convenzione e non si procederà ad alcuna revisione periodica, fatto salvo quanto previsto ai punti 2 e 3 del precedente Art. 3.

Articolo 8 – Supervisione e controllo del Consorzio Z.I.A.

1. Il “*Consorzio Z.I.A.*” si riserva il diritto di eseguire, in ogni momento e a propria cura e spese, ispezioni, verifiche e controlli sulle procedure adottate dal “*gestore*” al fine di accertare il regolare svolgimento del servizio.
2. Le eventuali contestazioni dovranno essere comunicate al “*gestore*” mediante PEC nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni dei rilievi mossi.
3. Il riscontro delle inadempienze darà luogo alla procedura di cui al successivo articolo 15.

Articolo 9 – garanzia

1. Il “*gestore*” risponde, comunque, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto del “*Consorzio Z.I.A.*”, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa oggetto della presente Convenzione.

Articolo 10 – Obblighi del “*gestore*” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il “*gestore*” assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 11 – Riservatezza e tutela dei dati personali

2. Il “*gestore*” e i suoi dipendenti sono tenuti all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verranno a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, in qualsiasi modo riguardanti l'attività amministrativa del “*Consorzio Z.I.A.*”.
3. Il “*gestore*” è direttamente responsabile di tutti i danni derivanti al “*Consorzio Z.I.A.*” per la violazione degli obblighi di cui al comma precedente del presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori.
4. Dovranno essere garantite le misure minime di sicurezza dei dati trattati; per quanto non specificatamente contemplato si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare al GDPR 2016/679 UE del 27 aprile 2016.
5. Il “*Consorzio Z.I.A.*” si impegna a mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Impresa nello svolgimento del rapporto convenzionale.

Articolo 12 – Esecuzione dei servizi

1. Il “*gestore*” dovrà obbligatoriamente assicurare la gestione integrale del servizio, così come prevista nella presente Convenzione, sin dal primo giorno di decorrenza della stessa.
2. Il “*gestore*” è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal “*Consorzio Z.I.A.*”, per il tramite del Responsabile per l'esecuzione del contratto.
3. Il “*gestore*”, in particolare:
 - a) E' responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione dello stesso;
 - b) Garantisce la continuità operativa dei servizi e l'esecuzione delle attività previste nella Convenzione in stretto contatto con il Responsabile dell'esecuzione secondo i tempi previsti, le modalità stabilite e le esigenze manifestate dal “*Consorzio Z.I.A.*”;
 - c) Riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività oggetto della Convenzione e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati

eventualmente dal suddetto personale a persone o cose, sia del "*Consorzio Z.I.A.*", che di terzi, in dipendenza di colpa grave o negligenza nella esecuzione delle prestazioni previste, restandone sollevato il "*Consorzio Z.I.A.*";

- d) S'impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente inerente alle prestazioni oggetto della Convenzione;
- e) S'impegna a mantenere indenne il "*Consorzio Z.I.A.*" in relazione ad ogni qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati;
- f) Ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, e ciò anche dopo la scadenza della Convenzione;
- g) Si impegna a ripetere quelle prestazioni che a giudizio del "*Consorzio Z.I.A.*" non risultassero eseguite a regola d'arte senza pretendere alcuna integrazione al corrispettivo concordato;
- h) S'impegna a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni al "*Consorzio Z.I.A.*" per il tramite del Responsabile dell'esecuzione o di altro personale dallo stesso delegato;
- i) E' responsabile degli eventuali adempimenti scaturenti dal presente appalto che si dovessero manifestare in annualità successive (es. accertamenti dell'Agenzie delle Entrate...).

Articolo 13 – Sub appalto e cessione del Contratto/Convenzione

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice e sarà autorizzato ai sensi di quanto previsto nella citata disposizione.
2. La presente Convenzione non può essere ceduta, a pena di nullità.

Articolo 14 – Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e sicurezza del lavoro

1. Il “*gestore*” si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008.
2. Il “*gestore*” è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose, tanto al “*Consorzio Z.I.A.*” che a terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Il “*gestore*” si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.
4. Il “*gestore*” si impegna altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto della presente Convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione della Convenzione, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
5. Il “*gestore*” è obbligato a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
6. I suddetti obblighi vincolano Il “*gestore*” anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Articolo 15 – Penali e responsabilità per danni

1. Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto non sia garantito il livello dei servizi richiesto o si siano verificati degli inadempimenti o delle inefficienze, il “*Consorzio Z.I.A.*”, per il tramite del Responsabile dell'esecuzione, chiede con nota scritta il ripristino delle condizioni contrattuali e l'immediato espletamento delle necessarie azioni correttive che devono essere intraprese dal “*gestore*”

- entro e non oltre i termini stabiliti dall'allegato B alla presente Convenzione.
2. Per ritardi non giustificati e non giustificabili nell'espletamento delle azioni correttive richieste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, il "Consorzio Z.I.A." potrà irrogare, previa contestazione al "gestore", ed eventuale verifica in contraddittorio, una penale così come definita dall'allegato B alla presente Convenzione.
 3. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà superare il 10% del valore della presente Convenzione di cui al precedente Art. 4, comma 1, nel suo complesso di costo annualizzato. Nell'eventualità in cui ciò si verifichi, il "Consorzio Z.I.A." potrà procedere alla risoluzione della presente Convenzione per grave inadempimento e all'esecuzione in danno nei confronti del "gestore".
 4. Le penali di cui al presente articolo sono trattenute sull'ammontare dei compensi, salva in ogni caso la facoltà per il "Consorzio Z.I.A." di risolvere la Convenzione stessa, previa diffida ad adempiere secondo quanto stabilito dal codice civile e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.
 5. Il "gestore" solleva il "Consorzio Z.I.A." da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione della presente Convenzione; nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico del "Consorzio Z.I.A.", oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Articolo 16 – Risoluzione anticipata

1. Ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, quando nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, il "Consorzio Z.I.A." accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare mediante apposita diffida ad adempiere un congruo termine entro il quale il "gestore" si deve conformare alle prescrizioni richieste.
2. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, la Convenzione è risolta di diritto.
3. In caso di fallimento del "gestore" o di risoluzione della Convenzione per grave inadempimento del "gestore", trova applicazione l'art. 110 del Codice.
4. Salvo il diritto del "Consorzio Z.I.A." al risarcimento del danno, al "gestore" può

essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita e nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il "*Consorzio Z.I.A.*".

Articolo 17 – Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, le parti concordano sulla risoluzione espressa della Convenzione da parte del "*Consorzio Z.I.A.*" nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi:
 - a) Mancato inizio del servizio da parte del "*gestore*" nei termini prestazionali prescritti dalla presente Convenzione;
 - b) Sospensione reiterata del servizio senza giustificato motivo;
 - c) Violazione reiterata dell'obbligo di riservatezza;
 - d) Gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% del valore della presente Convenzione di cui all'Art. 4, comma 1, della Convenzione nel suo complesso di costo annualizzato;
 - e) Il venir meno, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nelle procedure di affidamento;
 - f) Inosservanza, da parte del "*gestore*", delle norme di legge, relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
 - g) Mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
2. In caso di risoluzione della Convenzione, salvo il diritto del "*Consorzio Z.I.A.*" al risarcimento del danno, al "*gestore*" può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita e nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il "*Consorzio Z.I.A.*".

Articolo 18 – Foro competente

1. Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del Codice la presente Convenzione non contiene la clausola compromissoria.
2. Per eventuali controversie demandate al giudice ordinario e relative

all'esecuzione della presente Convenzione, il Foro competente è quello di Massa, sede legale del " *Consorzio Z.I.A.* ".

Articolo 19 – Spese di Stipula e registrazione della Convenzione

1. La registrazione della presente convenzione è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono poste a carico del richiedente.

Allegato A) Oggetto della Convenzione

Prerequisiti del "gestore"

Sportello

Il *gestore* dispone di uno sportello bancario nel territorio del Comune di Massa, ubicato in Via A. Ghirlanda, 2, sul quale sarà appoggiato il servizio di cui alla presente convenzione, con possibilità di trasferirlo presso altra Dipendenza del *gestore*, a semplice richiesta dello stesso, entro una distanza massima di 20 Km dalla sede del "Consorzio Z.I.A."

Infrastruttura

Il *gestore* è in possesso di attrezzatura tecnica adeguata all'esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione in particolare di una procedura software, del tipo remote banking on line, su piattaforma dedicata, per la gestione informatizzata del servizio di cassa che garantisca il collegamento diretto tra Consorzio Z.I.A. e *gestore* per garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione.

Assistenza telefonica

Il *gestore* del servizio dovrà, per tutti i servizi di cui al presente allegato A e per tutta la durata della Convenzione:

- Garantire un'assistenza telefonica per qualunque esigenza tecnica del Consorzio Z.I.A. in ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì di ogni settimana dell'anno, dalle ore 8:30, alle ore 16:30 di ogni giornata non festiva.

Servizio di Cassa

Caratteristiche generali del servizio

Il servizio consiste nella gestione del Servizio di Cassa, comprendendo in esso

la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo al Consorzio Z.I.A. e dallo stesso ordinate, la custodia di titoli e valori, nonché tutti gli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto consortile e dai Regolamenti del Consorzio medesimo e da ogni altro atto in materia.

Si precisa che ai fini della gestione del Servizio di Cassa, il "*gestore*" dovrà garantire l'operatività anche attraverso l'utilizzo di più sotto-conti collegati ai conti principali.

Su richiesta del "*Consorzio Z.I.A.*" il servizio deve essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra il Consorzio medesimo e il "*gestore*" attraverso applicativo del tipo remote/home banking on line od altro applicativo equivalente (comunque, tramite uno strumento che consenta al Consorzio Z.I.A. di usufruire di informazioni e strumenti, in modo sicuro ed in tempo reale, tramite canali tecnologici, telematici ed elettronici) con funzioni informative, per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi dei conti di Cassa, garantendone l'aggiornamento e l'assistenza tecnica.

Si precisa in merito ai suddetti servizi di remote banking, che gli stessi s'intendono prestati dal "*gestore*" a titolo gratuito.

Il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese potrà essere gestito mediante ordinativo informatico con l'applicazione della firma digitale, così come definita dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), senza costi di attivazione a carico del Consorzio Z.I.A. e per come ancora meglio definito di seguito.

Il "*gestore*" s'impegna a fornire, gratuitamente, la propria collaborazione affinché l'importazione e l'esportazione dei flussi di informazione delle operazioni incluse nel presente servizio di Cassa, sia acquisita in automatico dal sistema contabile del Consorzio Z.I.A. (rendicontazione ed esiti).

Qualora il "*Consorzio Z.I.A.*" non avesse richiesto l'espletamento del servizio tramite ordinativi informatici firmati digitalmente oppure se, per motivi tecnici o per cause di forza maggiore, non possa essere effettuato l'invio telematico degli ordinativi di incasso e pagamento, questi verranno trasmessi in forma cartacea e il "*gestore*" dovrà comunque garantirne la riscossione o il

pagamento.

Al fine di garantire l'integrità, la riservatezza, la legittimità e la non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente dal e al *Consorzio Z.I.A.*, il "*gestore*" si impegna a:

- mettere a disposizione un sistema di codici personali di accesso per i soggetti individuati dal Consorzio Z.I.A.;
- gestire il servizio di Cassa con modalità e criteri informatici in ottemperanza alla normativa vigente e nel rispetto degli standard e delle regole tecniche, delle disposizioni e direttive emanati dagli organi e dalle autorità competenti in materia di tesoreria/cassa nonché di digitalizzazione e di informatizzazione dei processi e delle informazioni;
- provvedere, all'avvio del servizio, ad attivare un collegamento telematico per l'interscambio dei dati e dei flussi attraverso protocolli protetti, conformi alle disposizioni normative vigenti e concordati preventivamente; detto collegamento dovrà consentire l'interscambio di informazioni relative all'intera gestione dei movimenti finanziari, secondo tracciati record compatibili con le procedure informatiche del Consorzio Z.I.A., sia attuali che future;
- garantire un costante aggiornamento delle proprie procedure ad eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche senza oneri per il Consorzio Z.I.A.; nel caso in cui fossero richieste al Consorzio Z.I.A. modifiche di carattere informatico dovute a cambiamenti di tipo organizzativo del "*gestore*" gli eventuali costi sostenuti dal Consorzio Z.I.A. dovranno essere rimborsati dal "*gestore*";
- sviluppare iniziative in accordo con il Consorzio Z.I.A. o su istanza dello stesso, tese a favorire nuove tecnologie per nuove forme di riscossione da mettere a disposizione dei contribuenti/utenti (aziende localizzate nel perimetro della Z.I.A.);
- garantire, senza ulteriori costi per il Consorzio Z.I.A., la piena corrispondenza delle proprie procedure alla gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), dalla circolare dell'Agenzia per

l'Italia Digitale n. 64 del 15/01/2014, dalla determina commissariale dell' Agenzia per l'Italia Digitale n. 8 del 22/01/2014, dal protocollo ABI (Associazione Bancaria Italiana) sulle regole tecniche e lo standard per l' emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico (e suoi eventuali successivi aggiornamenti), dal D.P.C.M. 22/02/2013 recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, dal D.P.C.M. 01/04/2008 ad oggetto "Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività previste dall' articolo 70, comma 1 bis del D.Lgs. n. 82/2005" e s.m.i., dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico;

- effettuare la migrazione dati e il corretto collegamento tra la situazione finanziaria dell'Ente alla data di cessazione del "*gestore*" e la data di avvio del servizio da parte del Cassiere subentrante, senza alcuna interruzione di servizio e senza oneri a carico del Consorzio Z.I.A.;
- provvedere, nel caso di sostituzione o modifiche della procedura, alla formazione del personale del Consorzio Z.I.A. per l'utilizzo dei software necessari per l'accesso ai servizi di Cassa, da effettuare – di massima – tramite supporto telefonico e nel rispetto delle specifiche di cui ai punti precedenti e senza oneri a carico del Consorzio Z.I.A.
- fornire al Consorzio Z.I.A. tutta la documentazione inerente il servizio, elaborati, tabulati, sia nel dettaglio che nei quadri riepilogativi, in via telematica e se richiesto in formato cartaceo;
- mettere a disposizione del servizio di Cassa personale sufficiente per la corretta e snella esecuzione dello stesso, ed un referente di grado più elevato di quello del personale esecutivo, al quale il Consorzio Z.I.A. potrà rivolgersi per la soluzione immediata di eventuali necessità operative;

Il "*gestore*" è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa, le reversali di incasso, i mandati di pagamento, i bollettari di riscossione, lo

stato delle riscossioni e dei pagamenti e ogni altro documento eventualmente previsto dalla legge; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

Il *“gestore”* trasmette quotidianamente al Consorzio Z.I.A. copia del giornale di cassa e trimestralmente l’estratto conto; inoltre è tenuto a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa ed ogni altro documento, previsto dalle leggi e i regolamenti in materia, richiesto dal Consorzio Z.I.A. in quanto ritenuto necessario per procedere alle proprie verifiche/analisi contabili.

La situazione di cassa dovrà essere, quindi, costantemente aggiornata dal *“gestore”* mediante adeguato servizio telematico.

Il Consorzio Z.I.A. ha diritto, comunque, di procedere a verifiche di cassa ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno.

Il *“gestore”* deve esibire, ad ogni richiesta, la documentazione informatica e le evidenze contabili relative alla gestione.

Il *“gestore”* dovrà garantire la circolarità delle operazioni di incasso e pagamento presso uno qualsiasi dei propri sportelli dislocati sul territorio nazionale.

Gestione delle riscossioni

Le entrate sono rimosse dal *“gestore”* in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dal Consorzio Z.I.A., anche tramite documenti informatici o tracciati, e firmati dal rappresentante legale del Consorzio Z.I.A.

Il *“gestore”* si obbliga, anche in assenza della preventiva emissione della reversale, ad incassare le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore del Consorzio Z.I.A.

Tali incassi sono segnalati dal *“gestore”* al Consorzio Z.I.A. stesso, il quale emette le relative reversali entro cinque giorni dalla segnalazione e comunque entro il mese in corso. A seguito dell’avvenuto incasso, il *“gestore”* predispone ed invia al Consorzio Z.I.A. un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e scarico, la conferma dell’esecuzione della reversale. Il *“gestore”* procederà

a caricare in procedura le reversali entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico, entro il secondo giorno in caso di documenti cartacei.

Si precisa che l'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "*non riscosso per riscosso*" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del "*gestore*", il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura del "*Consorzio Z.I.A.*" ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

In applicazione del D.Lgs. n. 11/2010, così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2017, nessuna spesa e/o commissione sarà posta a carico dei contribuenti/utenti (aziende localizzate nel perimetro della Z.I.A.) per gli incassi effettuati presso gli sportelli del "*gestore*", salvo l'eventuale rimborso di imposte o tasse.

Su richiesta del Consorzio Z.I.A. il "*gestore*" dovrà attivare i seguenti strumenti di incasso, nei tempi e modalità concordate con il Consorzio Z.I.A. e se richiesti dallo stesso:

- bonifico;
- MAV (pagamento Mediante Avviso) bancario e postale;
- RID (Rapporto Interbancario Diretto) bancario e postale;
- RIBA (ricevuta bancaria);
- incasso domiciliato;
- bollettino;
- Acquiring (POS fisico o virtuale).

Tali strumenti sono finalizzati ad ottimizzare e velocizzare la fase di riscossione delle entrate patrimoniali e assicurare la sollecita trasmissione dei dati riferiti all'incasso.

Per ciascuno di tali strumenti, il Consorzio Z.I.A. corrisponderà al "*gestore*" un compenso unitario per singola transazione nella misura tempo per tempo concordata, salvo per quanto attiene ai bonifici le cui spese di esecuzione, ai sensi della normativa PSD2, saranno corrisposte dai versanti direttamente al proprio prestatore di servizi.

Gestione dei pagamenti

I pagamenti sono effettuati dal “*gestore*” in base ad ordinativi di pagamento (mandati) emessi dal Consorzio Z.I.A., anche tramite documenti informatici o tracciati, e firmati dal rappresentante legale del Consorzio Z.I.A.

Il “*gestore*” su richiesta del Consorzio Z.I.A. effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi saranno emessi dal Consorzio Z.I.A. entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso.

I mandati devono essere ammessi al pagamento entro e non oltre il primo giorno lavorativo o lavorativo bancario successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del “*gestore*”, entro il secondo giorno dalla ricezione in caso di documenti cartacei. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dal Consorzio Z.I.A. sull’ordinativo di pagamento, il medesimo Consorzio Z.I.A. deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancario precedente alla scadenza.

Il Consorzio Z.I.A. emette i mandati nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 12, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito con modifiche dalla L. 214/2011.

Il “*gestore*” nella gestione del servizio deve garantire il rispetto della direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (cosiddetta direttiva PSD 2), relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 11/2010 così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2017.

L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dal Consorzio Z.I.A. con assunzione di responsabilità da parte del “*gestore*” che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti del Consorzio Z.I.A. sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

Il “*gestore*” estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Consorzio Z.I.A.; in assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il

pagamento mediante l'utilizzo di mezzi idonei offerti dal sistema bancario e postale.

Qualora sui mandati di pagamento siano indicati dall'Ente i codici CIG e CUP, il "*gestore*" ha l'obbligo di riportarli negli strumenti di pagamento come previsto dalla legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Amministrazione titoli e valori

Il "*gestore*" assume in custodia ed amministrazione, previa comunicazione del Consorzio Z.I.A., i titoli ed i valori di proprietà del Consorzio Z.I.A. stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le modalità concordate tra le Parti.

Il "*gestore*" custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore del Consorzio Z.I.A.

Il "*gestore*" si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione a cura del Consorzio Z.I.A.

Per tale servizio, il Consorzio Z.I.A. non corrisponderà al "*gestore*" alcun compenso annuo o forfettario, intendendosi tale servizio incluso nella gestione complessiva annua del servizio di Cassa.

Rilascio carte aziendali di credito, di debito e/o prepagate

Su richiesta del Consorzio Z.I.A., il "*gestore*" rilascia almeno n.2 carte di credito, di debito e prepagate regolate da apposito contratto.

Le suddette carte devono essere intestate esclusivamente al Consorzio Z.I.A.

Allegato B) Livelli di servizi attesi e penali per mancato

raggiungimento dei servizi attesi

Tipologia	Descrizione	Valore di soglia	Penale per servizio annuale
Disponibilità del sistema di home/remote banking	Il servizio dovrà essere disponibile ogni giorno per 24 ore, salve momentanee interruzioni per l'aggiornamento delle procedure o per motivi tecnici o di forza maggiore non dipendenti dal Gestore.	Funzionamento per il 99,99% del tempo previsto	1% del valore della presente Convenzione di cui all'Art. 4, comma 1, della Convenzione nel suo complesso di costo annualizzato, per ogni interruzione non dovuta all'aggiornamento delle procedure o per motivi tecnici o di forza maggiore non dipendenti dal Gestore.
Rispetto degli standard di archiviazione documentale	Il 100% dei documenti gestiti deve essere presente nell'archivio del sistema di gestione della documentazione, con le informazioni previste.	Il 100% dei documenti deve risultare conforme agli standard documentali fissati.	1% del valore della presente Convenzione di cui all'Art. 4, comma 1, della Convenzione nel suo complesso di costo annualizzato, per ogni documento non conforme
Riservatezza	È vietato diffondere presso terzi di qualsiasi natura non solo giuridica, informazioni e/o dati di qualunque tipo ammesse trattati o comunque utilizzati ai fini del servizio violazioni	Nessuna violazione della riservatezza	5% del valore della presente Convenzione di cui all'Art. 4, comma 1, della Convenzione nel suo complesso di costo annualizzato, per ogni violazione accertata
Disponibilità del servizio Accesso telefonico	100% finestra temporale contrattuale	100% della finestra temporale contrattuale	1% del valore della presente Convenzione di cui all'Art. 4, comma 1, della Convenzione nel suo complesso di costo annualizzato, per ogni violazione del servizio nel periodo di osservazione in contraddittorio con il fornitore